



Il Tribunale Ordinario di Latina

SPECIALE civile

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/05/2022, tenutasi nel giudizio RG n. 627 del 2022 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del DL n.34 del 2020, sul ricorso ex art. 696 e 696-bis c.p.c. introdotto da

██████████ e ██████████

nei confronti di

██████████ S.R.L.S., ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ S.R.L., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesse, quanto al procedimento, che il ricorrente ha chiesto svolgersi CTU preventiva ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.;

che si sono costituite in giudizio le parti resistenti ██████████ S.R.L.S., ██████████ S.R.L.;

che, nel costituirsi in giudizio, ██████████ S.R.L.S., il geom. ██████████ ██████████ e l'ing. ██████████ ██████████ hanno eccepito l'incompletezza/incertezza della perizia giurata prodotta dai ricorrenti e posta alla base del ricorso; la falsa rappresentazione delle circostanze dedotte, nonché l'esecuzione delle opere nel rispetto della normativa concernente il superbonus 110% e la corrispondenza dei Sal agli importi previsti dalla legge;

che ██████████ S.R.L.S. ha altresì contestato la fondatezza degli addebiti formulati da controparte, deducendo l'imputabilità del lamentato ritardo nell'esecuzione a cause oggettive, quali il ritardo nel rifornimento delle materie prime nel settore



interessato, e ai committenti/ricorrenti, i quali avrebbero ripetutamente impedito l'accesso ai cantieri;

che [REDACTED] S.R.L., sostenendo di essere stata erroneamente evocata in giudizio poiché terza rispetto ai rapporti intercorsi tra i ricorrenti e la ditta [REDACTED] S.r.l.s., - avendo prestato la propria opera in qualità di mero fornitore dell'appaltatrice - ha chiesto di essere estromessa per difetto di legittimazione passiva;

rilevato che la parte ricorrente ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e, contestualmente, per l'espletamento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, richiamando, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 696 e 696-*bis* c.p.c. e deducendo:

- di aver incaricato l'impresa [REDACTED] S.r.l.s. per verificare la possibilità di usufruire del bonus fiscale del 110% per la ristrutturazione degli immobili di essi ricorrenti, siti in Aprilia, via [REDACTED]

- che i lavori erano stati realizzati solo parzialmente ed in particolare limitatamente alla realizzazione, non ultimata, del cappotto esterno, quale lavoro trainante le opere incentivate fiscalmente;

- che i cantieri dei rispettivi immobili dei ricorrenti erano stati abbandonati il 23/7/2021 e non più ripresi malgrado i solleciti inviati all'impresa appaltatrice;

- che solo in data 30/8/2021, l'impresa subappaltatrice si era recata nuovamente sul cantiere per risolvere alcune problematiche denunciate dai committenti;

- che dopo tale intervento occasionale essi ricorrenti non hanno ricevuto più notizie né dall'impresa appaltatrice, né dai tecnici incaricati dalla stessa, il geom. [REDACTED] e l'ing. [REDACTED]

- che, accedendo presso l'ufficio tecnico del comune di Aprilia, erano venuti a conoscenza del fatto che, a loro nome, era stata presentata una CILA corredata da una serie di documenti, tra i quali procure speciali che sarebbero state da essi ricorrenti, ma con firme apocrife;

- che da proprio cassetto fiscale risultavano emesse fatture relative ad opere mai eseguite e funzionali ad ottenere un credito fiscale di circa 200.000,00 €; che tali fatti erano stati denunciati all'autorità di polizia;

- che da accertamenti effettuati con consulente di parte, era emerso che, una volta interrotti i lavori appaltati, gli stesi erano stati eseguiti solo in parte ed in



particolare risultavano effettuati i soli lavori relativi alla coibentazione delle strutture orizzontali e verticali e, per quanto riguarda l'immobile di [REDACTED] risultavano rimossi due infissi esterni peraltro non sostituiti;

- che l'ammontare dei lavori eseguiti avrebbe raggiunto un ammontare complessivo di € 55.780,76, oltre IVA, a fronte di importi asseverati dai tecnici resistenti e contabilizzati nei SAL per importi pari ad € 247.676,11 (importo comprensivo di IVA);

- che inoltre alcuni dei lavori effettuati presenterebbero criticità cui sarebbe necessario ovviare per evitare futuri, ulteriori danni;

- che vi sarebbe quindi l'interesse dei ricorrenti ad accertare, quantificare e contabilizzare i lavori effettivamente eseguiti; ad ottenere l'annullamento delle fatture emesse dall'impresa appaltatrice ai fini dell'ottenimento delle anticipazioni di credito nel sistema del *superbonus* fiscale; la coerenza dei lavori effettuati con quelli oggetti di CILA;

ritenuto preliminarmente che non sono prospettate responsabilità specifiche dell'impresa subappaltatrice e che la stessa risulta del tutto estranea al contratto di appalto concluso tra i ricorrenti e la [REDACTED] S.r.l.s.; che l'addebito di responsabilità dell'impresa [REDACTED] S.r.l. è del tutto generico e nessuna forma di responsabilità *ex art.* 1670 c.c. è ipotizzata da parte dell'appaltatore nei suoi confronti; che la domanda fa dunque respinta nei confronti della predetta resistente;

considerato quanto segue, sulla funzione e sui presupposti di ammissibilità della domanda:

1. l'istruzione preventiva concorre a delineare (con il sequestro probatorio) le linee generali di un *sistema cautelare della prova*, volto a proteggere dal pericolo da ritardo nell'istruzione il buon esito dei provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori e, per tale via, il buon esito del processo di cognizione sotto il profilo della migliore qualità e prossimità al vero del giudizio di fatto.

Si tratta quindi di una funzione di cautela rispetto all'accertamento giurisdizionale, attuata mediante la neutralizzazione dei rischi diacronici potenzialmente ricadenti sulla piena realizzazione giurisdizionale del diritto soggettivo sostanziale di cui si chiede la protezione.



2. Conseguendo alla predetta impostazione funzionale della tutela cautelare dei procedimenti di istruzione preventiva (quale applicazione diretta della garanzia di cui all'art. 24, primo comma, Cost.), che non è corretto ritenere che l'adozione del provvedimento esiga la dimostrazione della probabile fondatezza della domanda di merito, poiché mai l'ammissione o l'assunzione della prova, nel processo ordinario, sarebbero subordinate alla previa verifica, neppure sommaria, della bontà delle ragioni sostanziali dell'istante.

Trattandosi di proteggere, dunque, il buon esito del futuro processo dichiarativo, ai fini della delibazione del *fumus*, quale condizione dell'azione cautelare in parola, occorre valutare che dalla mancata assunzione della prova possa riuscire concretamente compromesso l'accertamento della verità dei fatti.

3. Il requisito del *periculum in mora* è evocato dal richiamo normativo dell'art. 696 c.p.c. all'*urgenza*, che ricorre ogni qualvolta l'attesa ordinaria dell'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova con uguale frutto, vuoi perché le condizioni di fatto sono destinate a venire meno o mutare con l'andare del tempo, vuoi perché il preservare la situazione di fatto esistente (per il tempo necessario a svolgere accertamenti nell'ordinario giudizio di cognizione) imporrebbe costi e sacrifici sproporzionati all'interessato;

ritenuto pertanto che la contestazione delle domande prospettate nel merito dai ricorrenti, in ragione dei principi suesposti, non può condurre al rigetto del ricorso (salva la posizione esaminata di █████ S.r.l., rispetto alla quale non sono prospettati con un minimo di determinatezza e plausibilità elementi di responsabilità);

rilevato che l'istituto disciplinato dall'art. 696 c.p.c. presuppone altresì, come rilevato in generale, l'*urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose*, come accade nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire interventi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero in ogni ulteriore caso in cui si dimostri l'urgenza di accertare la situazione di fatto;

osservato, quanto al requisito in questione, l'urgenza è ravvisabile nella necessità di proseguire le opere al fine di regolarizzare l'iter procedimentale volto a conseguire il beneficio fiscale richiesto; che a questo scopo dunque va fotografato lo stato attuale dei lavori effettuati dalle società appaltatrici al fine di procedere alla loro ultimazione; mentre un siffatto accertamento nel merito del giudizio risulterebbe



completato troppo tardi rispetto alle tempistiche che le norme fiscali in materia consentono;

considerato quanto segue sulla funzione e sui presupposti di ammissibilità di cui all'art. 696-*bis* c.p.c.:

1. l'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 696-*bis* c.p.c. non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dall'art. 696-*bis* c.p.c. e come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie;

2. ancor più che nell'accertamento tecnico di cui all'art. 696 c.p.c., nella CTU preventiva in parola non è corretto ritenere che l'adozione del provvedimento esiga la dimostrazione della probabile fondatezza della domanda di merito, poiché mai l'ammissione o l'assunzione della prova, nel processo ordinario, sarebbero subordinate alla previa verifica, neppure sommaria, della bontà delle ragioni sostanziali dell'istante; essa ben può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'*an* della pretesa (come rilevato), purché la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé utili o risolutivi;

3. la consulenza preventiva è inoltre sganciata dal positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza, avendo funzione deflattiva rispetto ad un instaurando giudizio di merito, mentre l'accertamento tecnico preventivo può essere richiesto, prima dell'instaurazione di un giudizio di merito o nel corso dello stesso, ove vi sia urgenza di verificare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle persone o cose che costituiscono oggetto dell'accertamento;

4. l'operatività dell'accertamento tecnico, inoltre, previsto dall'art. 696-*bis* c.p.c. non può essere limitata ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'*an* della pretesa controvertendosi esclusivamente in merito al *quantum* dell'importo



dovuto a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale; il rimedio anticipatorio può essere richiesto *ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito*, e tale formula deve essere intesa nel senso che lo strumento invocato risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'*an* e sul *quantum*, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione;

osservato che l'ampiezza e l'elasticità dei presupposti dello strumento in esame lo rende ammissibile anche nei confronti dei tecnici [REDACTED] e [REDACTED] rispetto, verso i quali viene prospettata una concorrente responsabilità con l'impresa appaltatrice in relazione all'asseveramento di opere che si assume non realizzate e alla non corretta gestione della pratica edilizia connessa al procedimento per l'ottenimento del *bonus* fiscale energetico;

ritenuto, conseguentemente, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile nei confronti della [REDACTED] S.r.l., in quanto proposto in assenza dei presupposti previsti dall'art. 696 e dall'art. 696-bis c.p.c., in favore della quale vanno dunque liquidate, come in dispositivo, le spese del giudizio (secondo i parametri del DM n. 55 del 2014, valore indeterminabile, scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri minimi relativi a tutte le fasi per la scarsa complessità della controversia e la difesa svolta) e che esse sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza;

ritenuto altresì che il ricorso debba essere accolto, sotto i diversi profili esaminati, nei confronti dei resistenti [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED]

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della [REDACTED] S.r.l.;



- ammette l'ATP nei confronti della [REDACTED] S.r.l.s., [REDACTED] e [REDACTED]
e nomina consulente tecnico d'ufficio l'arch. [REDACTED] con studio in
Latina, via [REDACTED]

dispone che il CTU presti il giuramento di *bene fedelmente adempiere all'incarico* con
modalità telematica (art. 221 del DL n. 34 del 2020) nel termine di giorni 30 dalla
comunicazione del presente provvedimento;

formula al CTU il seguente quesito:

*«Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari
indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario,*

- 1) *accerti e descriva il CTU, tenuto conto della CILA depositata e dei lavori ivi
indicati, i lavori eseguiti nei cantieri di Via [REDACTED] n. [REDACTED] in Aprilia
(immobili di proprietà dei ricorrenti)*
- 2) *contabilizzi i lavori medesimi e dica se gli stessi corrispondono a quelli
fatturati dalla società appaltatrice e per i quali sono stati emessi i SAL
allegati in atti e le asseverazioni dei tecnici;*
- 3) *referisca se la documentazione presentata presso gli uffici tecnici del
Comune di Aprilia a nome dei ricorrenti sia idonea ad ottenere i benefici
fiscali del c.d. superbonus 110»;*

fissa l'inizio delle operazioni peritali nel termine di giorni 10 dall'accettazione
dell'incarico;

dispone che il consulente depositi relazione scritta nella quale inserire anche le
osservazioni e le istanze delle parti;

assegna al CTU termine di giorni 60 per la trasmissione telematica della bozza della
relazione alle parti costituite, termine decorrente dall'inizio delle operazioni;

assegna altresì alle parti termine di 30 giorni, dalla ricezione della bozza, entro il quale
le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni;

assegna infine al CTU termine di ulteriori gg. 30 per il deposito della relazione
definitiva dalla scadenza dell'ultimo dei predetti termini;

autorizza il CTU ad avvalersi di ausiliari il cui costo, adeguatamente documentato, verrà
liquidato in sede di definitiva liquidazione del compenso;

liquida al CTU acconto di € 600,00 che pone a carico del ricorrente;



autorizza le parti, sino all'inizio delle operazioni peritali a nominare i consulenti di parte ove non vi abbiano già provveduto o intendano modificare la nomina già formalizzata.

- condanna [REDACTED] e [REDACTED] a rifondere le spese del presente procedimento in favore della [REDACTED] S.R.L. che liquida in € 1.255,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Latina, li 08/08/2022

Il Giudice

Luca Venditto

